



# COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Ordinanza Sindacale n. 8

del 31-05-2024

**Oggetto:** Conduzione di cavalli, animali da soma e da sella sulle spiagge del Comune di Santa Croce Camerina.

## IL SINDACO

**Premesso** sono pervenute numerose segnalazioni di presenze di cavalli, sia montati che condotti per la briglia sulle spiagge di questo Comune;

**Visto** il D.D.G. n. 476/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e s.m.i.(Prescrizioni sull'uso delle spiagge e delle strutture balneari);

**Visto** il D.D.G. n. 324 del 18/03/2024 dell'Assessorato della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, con il quale, tra l'altro, viene decretato il periodo della “Stagione balneare 2024” in Sicilia, ovvero dal 1° maggio al 31 ottobre;

**Visto** il Regio Decreto 30/03/1942, n. 327 di approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione e s.m.i.;

### **Richiamati :**

- il capo II e III del Regolamento di Polizia Urbana, che disciplinano “la sicurezza urbana e pubblica incolumità” e la “convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro”;

**Ravvisata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla conduzione di cavalli e in genere animali da soma e da sella, sulle spiagge del litorale del Comune di Santa Croce Camerina, al fine di prevenire problemi igienico-sanitari, nonché l'incolumità dei bagnanti e/o delle persone presenti sulle spiagge, in particolare nei periodi di massimo affollamento;

**Considerato e accertato** che la presenza dei cittadini e dei turisti sulle spiagge non si limita esclusivamente alla stagione balneare, ma per effetto della “destagionalizzazione turistica”, anche nei restanti periodi;

**Visto** l'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 e convertito con la L. 18 aprile 2017, n. 48, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni che possano creare criticità sanitarie, anche con pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

**Visto** altresì l'art. 7 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze, ovvero da € 25,00 a € 500,00, nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali;

**Visto** il Regolamento comunale per l'applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti e ordinanze comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14/03/2024, che all'art. 3, punto 2) recita che all'interno dei limiti editali previsti dal predetto art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, *nei singoli regolamenti od ordinanze comunali possono essere stabilite sanzioni*

*differentiate per singole fattispecie di violazioni o gruppi di violazioni, in relazione alla loro gravità ed impatto sociale;*

### ORDINA

nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ogni anno, il 25 aprile, la Domenica e il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta), è vietato condurre cavalli e in genere animali da soma e da sella, sia montati che condotti per la briglia, sulle spiagge del Comune di Santa Croce Camerina.

### AVVERTE

- che, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. È consentito il pagamento in misura ridotta, della somma di **€ 100,00**, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, pari al doppio del minimo edittale, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;
- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. di Catania da proporre con le forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm.ii., oppure in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1189. È, altresì, ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Ragusa entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Santa Croce Camerina.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito Internet del Comune, nonché affissa nei luoghi pubblici e trasmessa:

- Alla Prefettura di Ragusa – pec: [protocollo.prefrg@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrg@pec.interno.it)
- Alla Questura di Ragusa – pec: [dipps170.00f0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps170.00f0@pecps.poliziadistato.it)
- Al Comando Stazione Carabinieri di S. Croce Camerina – pec: [trg30556@pec.carabinieri.it](mailto:trg30556@pec.carabinieri.it)
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza – pec: [rg0500000p@pec.gdf.it](mailto:rg0500000p@pec.gdf.it)
- Alla Polizia Provinciale di Ragusa – pec: [protocollo@pec.provincia.ragusa.it](mailto:protocollo@pec.provincia.ragusa.it)
- Al Dirigente dell'U.T.C. - SEDE
- Al Responsabile del Gruppo comunale della Protezione Civile - SEDE
- Al Comandante della Polizia Locale - SEDE

Il Corpo di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.

Dalla Residenza Municipale, li 31 MAG, 2024

IL SINDACO  
(Arch. Giuseppe Dimartino)

